



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ORDINANZA DEL SINDACO
N.21 DEL 17/10/2024

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHIERA - POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 29 OTTOBRE 2024

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 03/04/2017 e s.m.i., di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Rilevato che:

- il Comune di Voghiera è compreso nella zona climatica "E", per la quale l'art. 9 del D.P.R. n. 412/93 consente l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre fino al 15 aprile;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: *"possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;
- l'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 recita *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili."*;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 20 del 11/10/2024 ad oggetto "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Voghiera - posticipo accensione impianti al 22 ottobre 2024";

Visti i dati idrometeorologici giornalieri, osservati negli ultimi undici giorni, dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna;

Dato atto altresì che il bollettino previsionale meteorologico consente di prorogare di ulteriori sette giorni l'accensione degli impianti termici in quanto, per tale periodo, non si prevedono situazioni climatiche anomale rispetto alle attuali che registrano temperature variabili dai 15° ai 17° gradi centigradi nel periodo notturno;

Dato atto che:

- il Comune di Voghiera è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) dell'Associazione Comunale Terre Estensi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019;
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e giustifichino una riduzione del periodo di esercizio mediante posticipo dell'accensione degli impianti, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 29/10/2024.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;
- b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

- ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Informatico e sul sito internet del Comune di Voghiera.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al TAR Emilia Romagna ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente Provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Zanoni.

**IL SINDACO
PAOLO LUPINI**